Il presente documento è finalizzato a trattare le evidenti carenze e contraddizioni riportate nello Studio Preliminare Ambientale (SPA) e nella documentazione integrativa sottoposti da Superba S.p.A. a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA presso la Regione Liguria.

Nelle successive sezioni in particolare sono riportate le osservazioni relative ai seguenti argomenti:

- la disponibilità dell'area di progetto e la procedura di ATF;
- le carenze della documentazione di Superba;
- il DM 31/7/1934;
- il Piano Regionale di Risanamento e Tutela della Qualità dell'Aria;
- gli impatti sulla qualità dell'aria;
- gli impatti acustici;
- gli impatti sui beni culturali e paesaggistici.

È infine inclusa una sezione con le conclusioni delle osservazioni.

1. LA DISPONIBILITÀ DELL'AREA DI PROGETTO E LA PROCEDURA DI ATF

Come riportato nello SPA di Superba, nel dicembre 2021, il Comitato di Gestione dell'Autorità di sistema portuale (AdSP) del Mar Ligure Occidentale (porti di Genova e Savona) ha adottato la proposta di Adeguamento tecnico funzionale (ATF) connesso alla delocalizzazione dei depositi presso il Ponte Somalia. In seguito, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con propria nota Prot. n. 8760 del 16/09/2022, ha dato parere favorevole (con alcune prescrizioni, raccomandazioni ed osservazioni) all'Adeguamento tecnico-funzionale del vigente Piano Regolatore Portuale di Genova, proposto dall'Autorità di Sistema Portuale (AdSP) del Mar Ligure Occidentale.

Occorre evidenziare che con riguardo all'ATF sono pendenti vari ricorsi al TAR e che inoltre ad oggi il proponente non risulta essere in possesso della titolarità dell'area di progetto: si osserva pertanto come sia da ritenersi impropria l'attivazione della procedura di assoggettabilità a VIA relativa ad un'area ad oggi nella disponibilità di terzi (Terminal San Giorgio S.r.l. e Fo.re.s.t. S.p.A.).

2. LE CARENZE DELLA DOCUMENTAZIONE DI SUPERBA

Lo SPA riporta una breve descrizione delle caratteristiche delle opere a progetto, sulla cui scorta sono state condotte le valutazioni di impatto ambientale.

Occorre evidenziare, come anche osservato da Regione Liguria nelle proprie richieste di integrazione, che tale descrizione risulta ampiamente carente di informazioni decisive ai fini di una corretta istruttoria e che alcune di tali carenze non sono state colmate da Superba neppure in fase di risposta alle richieste di integrazione. A titolo esemplificativo si osserva quanto segue:

- a fronte di esplicita richiesta da parte di Regione Liguria, Superba non ha fornito alcun dettaglio relativo al cronoprogramma di disponibilità delle aree, attualmente in uso ad altre ditte come specificato sopra;
- a fronte di esplicita richiesta da parte di Regione Liguria, Superba non dettaglia *"la capacità del deposito delle sostanze che si intendono stoccare, evidenziando la capacità in litri dei diversi materiali dal più leggero al più pesante"*. Pur concordando parzialmente sulle considerazioni di Superba, in particolare sul fatto che *"non è possibile identificare univocamente una capacità di stoccaggio suddivisa per singoli prodotti stoccabili"*, si osserva che tale incertezza può inficiare la corretta individuazione della categoria progettuale dell'opera ai fini dell'identificazione dell'idonea procedura di compatibilità ambientale. Si noti infatti che la documentazione agli atti non include dati che possano del tutto escludere che l'opera ricada nella categoria "*Stoccaggio di petrolio con capacità complessiva superiore a 40.000 m^3; di prodotti chimici, prodotti petroliferi e prodotti petrolchimici con capacità complessiva superiore a 200.000 tonnellate*", per la quale è prevista la procedura di VIA statale;

- alle richieste di Regione Liguria relative al suolo (punti 5, 6 e 7), Superba risponde in modo sommario rimandano a successive fasi di sviluppo progettuale;
- lo SPA richiama più volte l'intervento di elettrificazione delle banchine, senza però che ne siano dettagliate le caratteristiche tecniche, nonostante tale intervento costituisca un fattore dirimente per la minimizzazione degli impatti sulla qualità dell'aria come affermato da Superba stessa;
- l'intervento di dismissione degli attuali depositi a Multedo non è in alcun modo affrontato nella descrizione progettuale. Tale intervento non può che essere incluso nel complesso delle attività in carico a Superba e da valutare da parte di Regione Liguria nella procedura di assoggettabilità a VIA, in quanto più volte lo SPA riporta considerazioni sugli impatti ambientali "pro domo Superba" che si fondano proprio sulla futura assenza dei depositi a Multedo;

3. IL D.M. 31/7/1934

L'opera a progetto è del tutto non conforme ai dettami del D.M. 31/7/1934.

L'art. 15 dello stesso decreto stabilisce espressamente che *"Non è consentita la costruzione di stabilimenti e depositi costieri di oli minerali e loro derivati su calate dei porti. Essa potrà essere autorizzata solo per depositi con serbatoi interrati quando le calate appartengano a bacini portuali separati e riservati esclusivamente al traffico dei liquidi infiammabili e combustibili, sempreché la larghezza di tali calate permetta una distanza di almeno 20 metri fra i serbatoi ed il muro di sponda"*: il progetto di Superba, oltre a non prevedere serbatoi interrati, risulta localizzato in un ambito tutto fuorché caratterizzato da calate appartenenti a bacini portuali separati e riservati esclusivamente al traffico dei liquidi infiammabili, essendo anzi calato in un contesto in cui sussistono altre attività.

L'art. 15 prosegue riportando che "*Nei porti privi di bacini speciali e quando i serbatoi non siano interrati, i depositi devono essere costruiti entro terra, ad una distanza non minore di 500 metri dal mare, al quale saranno collegati mediante tubazioni. Detta distanza potrà essere convenientemente ridotta quando speciali condizioni topografiche del luogo permettano di defilare dalla vista del mare i depositi e garantiscano egualmente la sicurezza del porto, ovvero quando, comunque, le condizioni topografiche del luogo non permettano di rispettare tale distanza, ma sia possibile raggiungere i sopradetti scopi con opportuni provvedimenti. Alla suddetta riduzione di distanza si potrà addivenire solo dietro proposta del competente Ministero dei trasporti e della navigazione (sentito il parere della commissione consultiva delle sostanze esplosive ed infiammabili), alla commissione suprema di difesa, alla quale spetterà la decisione"*. Risulta pertanto evidente come la proposta di Superba non possa in alcun modo rispondere ai requisiti di legge.

Si noti che il Deposito è univocamente qualificato, ai sensi dell'art. 1 del DM, come deposito costiero di oli minerali e derivati di Categoria A (liquidi i cui vapori possono dare luogo a scoppio) e C (liquidi combustibili), come testimoniato implicitamente anche dalla stessa Superba nei seguenti riferimenti documentali:

- identificazione delle sostanze riportata da Superba a pag. 85-86 dello SPA;
- documento di Superba "Relazione Tecnica e di Sicurezza per Progetto di Delocalizzazione Depositi Costieri in Ponte Somalia", sottoposto ad istanza di accordo sostitutivo di concessione demaniale in data 15 settembre 2021 ed in cui il proponente afferma in premessa (erroneamente) quanto segue: *"Tale collocazione* (a ponte Somalia) *rispecchia inoltre quanto previsto al punto 15 del D.M. 31/07/1934, che consente "la costruzione di stabilimenti e depositi costieri di oli minerali e loro derivati su calate di porti" quando le calate appartengono a bacini portuali separati e riservati esclusivamente al traffico dei liquidi infiammabili e combustibili" (come avverrebbe a Ponte Somalia)";*
- documento di Superba "Relazione Generale e Relazione Ambientale Sintetica" datato 11/10/2021 e prodotto nell'ambito della procedura di ATF, in cui a pag. 9 di 39 sono individuate numerose dotazioni dei serbatoi sulla base dei dettami del D.M. 31/07/1934.

4. IL PIANO REGIONALE DI RISANAMENTO E TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

Il quadro programmatico non include la trattazione di almeno un aspetto di sicura rilevanza per la compatibilità dell'opera a progetto, ovvero la coerenza con le indicazioni del Piano Regionale di Risanamento e Tutela della Qualità dell'Aria e per la riduzione dei gas serra.

Il Piano identifica il territorio del Comune di Genova all'interno della zona maggiormente critica identificata nella Zonizzazione redatta sulla base della normativa applicabile al tempo della redazione del Piano (art. 8 del d.Lgs 351/99). Per tale casistica, il Piano stabilisce che "*gli esiti dei procedimenti di VIA, di VAS e di rilascio dell'AIA ad impianti nuovi non devono compromettere le finalità di risanamento della qualità dell'aria nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 8 del d.Lgs 351/99*" e di mantenimento della qualità dell'aria nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 9 del medesimo decreto.

Dal momento che, come meglio specificato nel seguito della presente trattazione, non si può escludere che il progetto comporti impatti sulla qualità dell'aria, risulta evidente che sulla base dell'indicazione del Piano non può ritenersi sufficiente un semplice screening VIA per definire la compatibilità di un progetto ambientalmente critico e proposto in una zona con livelli di inquinamento atmosferico già critici.

Inoltre, il Piano richiama anche gli esiti dei procedimenti di VAS tra quelli che non devono compromettere le finalità di risanamento nell'area di Genova: ciò rafforza ancor di più il convincimento della scrivente relativo alla totale inadeguatezza del procedimento di ATF, nel cui ambito non sono state minimamente approfondite le tematiche potenzialmente interferenti con il risanamento della qualità dell'aria nel Comune di Genova.

5. ANALISI DELLE ALTERNATIVE

Lo SPA di Superba include una stringata analisi delle alternative progettuali considerate. Tale analisi risulta con tutta evidenza inadeguata, fatto che già di per sé non può che comportare il rinvio a VIA del progetto.

Si noti infatti che:

- l'analisi delle alternative di localizzazione non include elementi valutativi e comparativi rispetto agli impatti ambientali di soluzioni diverse a quella di Ponte Somalia. Il paragrafo 5.2.2 dello SPA è infatti una mera presa d'atto del sito di localizzazione individuato (come?) da AdSP e Comune di Genova: un progetto quale quello in oggetto non può prescindere da una selezione scientifica dei siti di possibile localizzazione dal punto di vista dell'impatto ambientale e tale analisi non può non essere sottoposta all'esame del pubblico e delle Autorità Competenti in materia;
- anche l'analisi delle alternative tecnologiche è del tutto generica e carente: non viene ad esempio analizzata la soluzione tecnologica dei serbatoi interrati, che potrebbe comportare vantaggi dal punto di vista della sicurezza e dell'impatto sui beni culturali e paesaggistici presenti anche nelle immediate prossimità del sito di progetto.

6. GLI IMPATTI SULLA QUALITÀ DELL'ARIA

Dall'analisi dello SPA e del documento "Chiarimenti sullo Studio Preliminare Ambientale Richiesti dalla Regione Liguria con Nota Prot-2023-0293303" emerge che:

- Superba, nonostante la richiesta di integrazioni specifica di Regione Liguria, non ha proposto alcuna valutazione relativa all'impatto sulla qualità dell'aria in fase di cantiere;
- Anche per la fase di esercizio Superba sceglie di non rispondere concretamente alla richiesta di Regione Liguria relativamente all'aggiornamento dei fattori di emissione;
- Per quanto riguarda lo studio modellistico della dispersione in atmosfera, viene proposto il confronto tra le concentrazioni delle ricadute di COV (unico inquinante simulato) ai ricettori residenziali con quelli

di TLV-TWA (esposizione professionale sulle 8 ore lavorative per 40 anni lavorativi), approccio che si commenta da sé in quanto a tentativi di minimizzare i reali impatti ambientali dell'opera;

- Ma soprattutto, **tutte le conclusioni di Superba su un preteso impatto non significativo sulla qualità dell'aria si fondano sull'assunto che siano realizzati a Ponte Somalia gli interventi di elettrificazione della banchina**. Sconcerta pertanto come Superba non riporti alcun dettaglio né tecnico, né tantomeno a livello di tempistiche di realizzazione dell'elettrificazione all'interno dello Studio Preliminare Ambientale. E sicuramente non rileva il fatto che l'elettrificazione sembra essere prevista tra gli interventi in carico ad AdSP: il progetto sottoposto da Superba non può ovviamente prescindere dall'includere tutti gli interventi che poi vengono spesi come fattori in grado di limitare gli impatti ambientali dell'opera, in questo caso sulla qualità dell'aria.

7. GLI IMPATTI ACUSTICI

Superba ha sviluppato la "Valutazione Previsionale di Impatto Acustico", che include la stima degli impatti acustici connessi alle fasi di costruzione ed esercizio del Deposito Costiero. Tale valutazione non può però essere ritenuta esaustiva in quanto:

- Le stime relative alla fase di costruzione non tengono in considerazione la sorgente tipicamente più rumorosa in cantieri quali quello in oggetto, ovvero la macchina battipalo che potrà essere utilizzata per l'infissione di pali di fondazione dei serbatoi nel caso in cui l'esecuzione delle prove geognostiche, non condotta da Superba nonostante la richiesta di Regione Liguria, le rendesse necessarie. Tale omissione condurrebbe ad una evidente sottostima dei livelli sonori ai ricettori;
- Per quanto riguarda la fase di esercizio, sorprende la valutazione dell'impatto ai ricettori in assenza del reale livello sonoro ante-operam. Non può infatti essere accettata la conclusione secondo cui il limite di immissione sarebbe verificato presso tutti i ricettori in quanto *"il contributo complessivo delle sorgenti di progetto risulta inferiore di oltre 10 dBA rispetto al limite previsto, risultando trascurabile ai fini della verifica del limite"*, dal momento che non sono prodotte evidenze relative al fatto che il rumore attuale ai ricettori si attesti a 70/60 dBA (rispettivamente in periodo diurno e notturno). Non solo: tale stima denuncia una preoccupante non conoscenza dell'area vasta e dei progetti che saranno realizzati nel prossimo futuro, quali ad esempio la realizzazione della barriera acustica di Lungomare Canepa presentata nelle scorse settimane dal Comune di Genova, stranamente non incluso da Superba nella risposta alla richiesta di integrazione no. 10 di Regione Liguria. Tale barriera comporterà la radicale diminuzione dei livelli sonori attuali indotti da traffico veicolare presso tutti i ricettori residenziali considerati da Superba, fatto che rende completamente carente e fuorviante lo studio acustico.

8. GLI IMPATTI SUI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

Lo Studio Preliminare Ambientale analizza in modo sommario gli impatti sulla componente Paesaggio e Patrimonio Culturale, concludendo che *"la realizzazione dell'impianto non prevede alcun danneggiamento diretto/indiretto e/o compromissione dell'assetto degli ambiti vincolati dal punto di vista paesaggistico presenti nel contesto territoriale di riferimento"* e che *"I beni puntuali presenti (Silos Occhetti, Centrale Enel) sono localizzati in contesti già deteriorati dal punto di vista paesaggistico per i quali si escludono deterioramenti ulteriori nello scenario progettuale"*.

Relativamente all'impatto paesaggistico, la valutazione condotta risulta una mera riproposizione dei contenuti dell'elaborato "Valutazione delle modifiche relative ai carichi ambientali derivanti all'inserimento della funzione c5 negli ambiti s2 e s3 del vigente piano regolatore portuale", redatto ai fini della procedura di ATF ed il cui utilizzo per una procedura di assoggettabilità a VIA è da ritenersi almeno improprio (tale

approccio è peraltro reiterato da Superba anche nelle valutazioni di impatto ambientale su altre componenti). Per tale motivo, è stato necessario da parte della scrivente analizzare tale documento, da cui emerge quanto segue:

- l'analisi è basata sulla metodologia delle Linee Guida regionali della Lombardia: tale scelta è da ritenersi impropria, in quanto tale metodologia è implicitamente non adatta alla valutazione dell'impatto paesaggistico di opere da localizzarsi in ambito costiero;
- la sensibilità dei luoghi viene giudicata in modo confuso e contraddittorio, in quanto, è indicata bassa nell'assegnazione dei punteggi di cui alla Tabella 5.17 mentre è definita alta nel testo sottostante la Tabella 5.17 stessa. La categorizzazione corretta non può che essere alta in considerazione del fatto che l'area collinare retrostante la zona di progetto è individuata come area di notevole interesse ex art. 136 del D. Lgs 42/2004 (la presenza dei depositi compromette pertanto la visuale da un'area di notevole interesse paesistico);
- per quanto riguarda il grado di incidenza del progetto, il giudizio è viziato da una chiara sottostima dell'incidenza ambientale: infatti la realizzazione di 75 serbatoi di altezza compresa tra 6 e 12 metri non può dirsi trascurabile;
- in ogni caso, anche in base ai valori sottostimati del documento in considerazione, il giudizio finale di compatibilità paesistica è "sopra la soglia di rilevanza" (p. 38 doc. 36).

Emerge chiaramente come la conclusione di Superba secondo cui non emergerebbe alcuna compromissione dell'assetto paesaggistico sia del tutto errata, conclusione peraltro del tutto aprioristica vista la totale mancanza di fotosimulazioni delle opere a progetto.

Relativamente alla tematica paesaggistico-culturale, lo SPA minimizza le evidenti interferenze delle opere a progetto con il vincolo architettonico puntuale denominato "Silos Occhetti", localizzato nelle immediate vicinanze dell'area di impianto. Relativamente a tale vincolo, infatti, occorre evidenziare che il Silos Occhetti è stato dichiarato bene di interesse Storico Artistico Particolarmente Importante ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D. Lgs 22 gennaio 2004, n.42 con nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria del 21 Dicembre 2007 (DDR 186/07). Tale dichiarazione include la Relazione storico-artistica relativa al bene, nella quale è riportato, tra l'altro, quanto segue: *"Attualmente, sulla calata Mogadiscio, l'edificio risulta affiancato da moderni silos in acciaio di recentissima costruzione, che pregiudicano fortemente l'impatto visivo dell'intero complesso sui quattro lati"*. Risulta evidente che l'ulteriore compromissione della fruibilità visiva del bene vincolato indotta dalla realizzazione delle nuove opere non può essere trattata come un fattore trascurabile, ma avrebbe dovuto essere approfondita con valutazioni oggettive quali foto inserimenti da visuali significative che non avrebbero potuto che confermare la definitiva compromissione visiva del bene culturale, al contrario giustificata da Superba proprio in considerazione della supposta attuale compromissione dei luoghi, approccio del tutto ingiustificabile in una qualsiasi valutazione ambientale. Torna in tal senso valido quanto sopra riportato con riferimento all'analisi delle alternative progettuali: Superba non ha in alcun modo considerato l'opzione di interrare i serbatoi, fatto che consentirebbe di mantenere la fruibilità visiva del Silos Occhetti.

9. CONCLUSIONI

Ferme restando le considerazioni relative al fatto che il progetto disattende le previsioni normative del DM 31/07/1934 e che ad oggi Ponte Somalia non è nella disponibilità del proponente, si ritiene di tutta evidenza che la documentazione sottoposta a screening VIA da Superba non possa in alcun modo portare ad escludere significativi impatti ambientali connessi alle fasi di costruzione ed esercizio delle opere e che pertanto il progetto debba essere sottoposto alla procedura di VIA.

Si invita inoltre Regione Liguria a disporre che la futura consultazione del pubblico in ambito VIA si svolga nelle forme dell'inchiesta pubblica ex Art.24-bis del D Lgs 152/06.